

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS OPERE D'ARTE
GIACENZA e CONVENZIONE PRESTITI**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI MANTOVA

Via Roma, 39

Cap 46100 Città Mantova

P.IVA n°00189800204

e

[Nome Società]

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA n°.....

Effetto: dalle ore 24.00 del 31/12/2020
Scadenza: alle ore 24.00 del 31/12/2025

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Broker": l'intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Fabbricati": l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nella definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento;
- per "Beni": i beni culturali mobili come definiti dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni, e soggetti alla relativa disciplina; a titolo esemplificativo e non limitativo: oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico; vasi, violini e relativi archi; disegni, dipinti, quadri, acqueforti; libri rari, manoscritti; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi.
Sia di proprietà che di terzi, sia in comodato che in deposito.
- per "Enti all'aperto": impianti, macchinari, attrezzature, installazioni che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto
- per "Incombustibilità": si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750 °C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- per "valore commerciale" il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato
- per "stima accettata" il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti

- per “valore dichiarato” il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
- per “deprezzamento” la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro

Art.1. Variazioni del rischio– Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell' Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successivi aggravamenti di rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile salvo il caso di dolo.

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (opzione base)

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (opzione migliorativa)

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- c) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- d) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 2a – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 3 – Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata/pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 4 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 90 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata o pec. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13– "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto

Art. 6 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 7 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 8 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 9 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 – Clausola Broker

Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa di Marsh SpA con sede operativa in Brescia - Via Cefalonia, n. 55 Palazzo Symbol -Tel. 0302208724 Fax: 0302208740.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 10% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art. 11 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 15 – Esenzione imposte (Valido esclusivamente per la Sezione A – GIACENZA)

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di interesse storico artistico e quindi soggetti alla disciplina del D.L. n 42 del 22/01/2004 e successive modificazioni e pertanto sono esenti da imposte.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Società aggiudicataria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della l'Amministrazione Aggiudicatrice e previo pagamento di rateo puro di premio.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura assicurativa s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).

SEZIONE A) GIACENZA - GARANZIA ALL RISKS

Art. 16 - Ubicazione e descrizione del rischio

Si assicura a **Primo Rischio Assoluto € 25.000.000,00**= per evento ed anno assicurativo per opere d'arte e di interesse storico artistico (anche se non di proprietà del Comune di Mantova), inclusi gli arredi dei musei, con il seguenti sottolimiti:

- per ciascuna opera assicurata - € 1.500.000,00
- per le due opere presso Palazzo Ducale di seguito identificate:
- ✓ **Peter Paulo Rubens**, "La famiglia Gonzaga in adorazione della Trinità", olio su tela, PD invv. 6846 - 6847, cm 384 x 481: € 10.000.000,00
- ✓ **Domenico Fetti**, "La moltiplicazione dei pani e dei pesci", olio su tela, PD inv. 6842, cm 356 x 853: € 6.000.000,00
- per le due opere presso Palazzo Te di seguito identificate:
- ✓ **Tiziano Vecellio**, "Ritratto di Giulio Romano": € 1.800.000,00
- ✓ **Federico Zandomenighi**, "Il Risveglio": € 1.600.000,00

i beni culturali mobili come definiti dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art 10 Legge 6 luglio 20020, n. 137 e successive modificazioni, e soggetti alla relativa disciplina; a titolo esemplificativo e non limitativo:

1. Sculture, gessi, stampe, disegni;
2. Quadri, dipinti, mosaici, arazzi;
3. Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici;
4. Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere;
5. Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie;
6. Arredi, strumenti musicali, globi;
7. Beni archeologici, vetri, vasellami, maioliche;
8. Altri enti assicurati soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs n.42 del 22/01/2004

Relativi alle seguenti ubicazioni:

- Complesso Biblioteca Comunale "Teresiana"- Liceo Virgilio;
- Complesso di Palazzo Te;
- Complesso Palazzo Ducale-Castello di S. Giorgio – Museo Archeologico di Piazza Sordello (limitatamente ai beni di proprietà Comunale);
- Palazzo Accademico (compendio Accademia Virgiliana- Teatro Bibiena - ex Conservatorio);
- Centro Culturale "G. Baratta";
- Palazzo Municipale;
- Archivio di Deposito sito in Piazza Aliprandi 3;
- Complesso Palazzo S. Sebastiano (sede Museo Civico);
- Palazzo Colloredo (tribunale) - sottolimito € 100.000,00;
- Istituto d'Arte sede di Mantova - sottolimito € 100.000,00;
- Complesso Palazzo Soardi e uffici comunali di via Gandolfo;
- Ex Scuola Media Bettinelli (Uffici Giudiziari di via Chiassi);
- Chiesa di S. Sebastiano;
- Complesso Palazzo della Ragione-Torre dell'Orologio ;
- Palazzo del Podestà (attualmente in restauro, solo al termine dei lavori e riapertura, anche parziale);
- Museo Diocesano (limitatamente ai beni di proprietà Comunale);
- Archivio di Stato di Mantova (limitatamente ai beni di proprietà Comunale);

- Biblioteca di Quartiere Borgochiesanuova (viale Europa, 31) - sottolimito € 25.000,00;
- Biblioteca di Quartiere Te Brunetti (Via Facciotto) - sottolimito € 25.000,00;
- Biblioteca di Quartiere Colle Aperto (Via Salvemini, 2) - sottolimito € 25.000,00;
- Biblioteca di Quartiere Lunetta – Centro Aaron Swartz (Viale Lombardia, 16) - sottolimito € 25.000,00;
- Sede Settore Lavori Pubblici di Via Visi;
- Uffici Pubblici di Via Conciliazione 128;
- Nidi e plessi scolastici Comunali (limitatamente ai fabbricati di proprietà Comunale e ai beni di proprietà Comunale con un sottolimito di € 50.000,00 per plesso o asilo)

Ubicazione del rischio: **nel Comune di Mantova.**

La garanzia è prestata a “Valore dichiarato”.

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1912 del C.C., da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

Sono altresì assicurati, anche in deroga all'art. 1900 c.c. i danni cagionati da colpa grave del Contraente, dell'assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali il Contraente e l'Assicurato devono rispondere fatto salvo quanto previsto all'art. 43 Rivalsa.

Si precisa che l'assicurazione garantisce i beni assicurati anche durante mostre o fiere, manifestazioni, esposizioni.

Art. 17a- Rottura accidentale di beni fragili

Premesso che per fragili si intendono, a titolo esemplificativo, quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino caratteristiche di fragilità l'assicurazione è estesa alla rottura accidentale dei fragili durante la giacenza, il trasporto, le operazioni di trasloco e ristrutturazione dei locali a condizioni che siano riposti in vetrine o teche chiuse o basamenti o siano collocati in zone non di passaggio.

La garanzia comprende altresì le rotture accidentali durante il maneggio per:

- La pulizia ordinaria
- L'esame dei beni
- Il riordino dei beni

purchè tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.

Art. 17b – Coppie, servizio, serie, parures, collezioni

Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parure e/o serie e/o collezione, il danno indennizzabile a termini di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parure e/o serie e/o collezione ma, in nessun caso si può considerare tale danno come una perdita totale dell'intero servizio e/o parure e/o serie e/o collezione.

Art. 17c – Opere d'arte costituite da Installazioni audio/video

Limitatamente alle installazioni audio/video e simili, in caso di sinistro l'indennizzo da parte della Società è limitato ai soli costi di sostituzione con altri elementi identici o, se non più in produzione, con altri similari. Restano esclusi dall'indennizzo i danni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ma non i danni conseguenti agli stessi. E' in ogni caso sempre escluso il deprezzamento dell'opera.

Art. 17d – Beni in giacenza presso terzi

La Società si obbliga a tenere indenni i beni assicurati indicati in polizza, senza alcun sovrappremio, anche quando si trovino temporaneamente in giacenza presso terzi, ovvero, ad esempio: Gallerie d'Arte, Musei, Fiere, Mostre, cornici,

a condizione che i fabbricati siano in muratura e i locali siano protetti da robusti serramenti e da impianto automatico di allarme antifurto ed antintrusione e chiusi da serrature di sicurezza.

Art. 18 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) di appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, La Società risponde dei danni di smarrimento delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni
- e) causati da errori di progettazione e di lavorazione, di riparazione, restauro o ritocco, derivanti da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, muffa, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
- f) di trasporto delle cose assicurate; tuttavia la garanzia si intende prestata oltre che per la giacenza anche per la movimentazione all'interno delle località assicurate nonché per le movimentazioni, spostamenti e trasporti, degli oggetti assicurati tra le ubicazioni assicurate, così come individuate all'art.16 "Ubicazioni e descrizione del rischio";
- g) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- h) di maremoto, di mareggiate, di eruzioni vulcaniche.

Art. 19 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 20 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 21 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il "Servizio competente" del Comune di Mantova deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
 - b) entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società oppure al Broker;
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

- a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, scippo, estorsione, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- b) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- c) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività; inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. Poichè scopo primario dei musei è la salvaguardia dei beni culturali, indifferibili interventi a scopo conservativo potranno essere effettuati sugli stessi, anche subito dopo il sinistro, tenendone adeguata documentazione

Art. 22 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 23 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Si precisa che la procedura di arbitrato potrà essere attivata solamente nei limiti in cui tale possibilità, in considerazione della natura pubblica del Contraente, sia consentita dalle leggi in vigore al momento dell'eventuale richiesta di attivazione.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

Art. 24 - Mandato dei periti / liquidatori

I Periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 21;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 25;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiate.

Art. 25 Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, o:

- corrisponde la differenza fra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima del 100%.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme (ad es: coppie, parures o serie in genere) la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

Art. 26 - Assicurazione a Primo Rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per "Primo Rischio Assoluto" s'intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

Art. 27 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 29 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro.

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 30 – Furto e rapina

La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come

previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto o rapina, compresi i danni ai sistemi di allarme e videosorveglianza, fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro.

L'assicurazione è estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.

Art. 31 - Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione contro i rischi di furto è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l' esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall' esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici.

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l' applicazione di uno scoperto del 20%.

Art 32 - Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l' orario di apertura al pubblico purchè constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Art. 33 - Onorari periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro e per periodo assicurativo indicato in polizza.

Art. 34 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 35 - Parificazione ai danni da incendio

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto nella polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

Art. 36 - Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- ✓ le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- ✓ il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 10.000,00
- ✓ in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 100% del limite di indennizzo di polizza.

Art. 37 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società, ferme le esclusioni di cui all'articolo 18, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- ✓ il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 10.000,00
- ✓ in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 100% del limite di indennizzo di polizza.

Art. 38 – Variazioni climatiche

Si indica che la garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento;

Art. 39 - Scioperi, sommosse, atti di vandalismo

A titolo di maggior precisazione, in quanto garanzia non esclusa, si indica che la garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri ;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- atti vandalici e/o dolosi, boicottaggio o sabotaggio;

- da occupazione dello stabile.

Art. 40 – Terrorismo

Si intendono inclusi in garanzia i danni e/o le perdite derivanti da atti di terrorismo; per atto di terrorismo si intende un atto che, con l'uso di forza o violenza, da parte di una o più persone, sia che agiscano da sole e/o per conto o in connessione con una qualsiasi organizzazione sia commesso per ragioni politiche, religiose o ideologiche incluse le intenzioni di influenzare un governo e/o di creare il panico per tali scopi.

Art. 41 - Spese di rimozione macerie

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza della somma indicata nella tabella Limiti di Risarcimento, Franchigie/Scoperti.

Art. 42 – Difetto, Vizio e/o insufficiente imballaggio

A titolo di precisazione di quanto previsto nelle condizioni di assicurazione, la garanzia comprende i danni durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio e anche quelli derivanti da difetto, vizio o insufficiente imballaggio, purché tali operazioni siano effettuate da personale dipendente del Museo o da ditte specializzate.

Art. 43 – Rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, vettori e/o imballatori, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.

Art. 44 – Tarli, tarme, termiti, parassiti, insetti, (clausola migliorativa)

In deroga a quanto previsto dall'art. 18 "Rischi esclusi" lettera e) si conviene tra le Parti che l'assicurazione è operante anche per i danni e le perdite causati da tarli, tarme, termiti, parassiti, insetti entro il limite massimo di € 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo e previo sopralluogo effettuato da ditte specializzate.

Art. 45 – Furto commesso da addetti alla sorveglianza e dipendenti del Contraente/Assicurato (Opzione base)

La garanzia è estesa:

- al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dagli addetti alla sorveglianza dei locali presso i quali vengono esposte le opere, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto di allarme.
- al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dai dipendenti del Contraente/Assicurato sempreché l'autore del furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

Il Contraente e /o l'Assicurato hanno l'obbligo di agire giudizialmente nei confronti dei responsabili accertati

Art. 45 – Furto commesso da addetti alla sorveglianza e dipendenti del Contraente/Assicurato (Opzione migliorativa)

La garanzia è estesa:

- al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dagli addetti alla sorveglianza dei locali presso i quali vengono esposte le opere;
- al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dai dipendenti del Contraente/Assicurato;

Il Contraente e /o l'Assicurato hanno l'obbligo di agire giudizialmente nei confronti dei responsabili accertati.

Totale Somma Assicurata (Primo Rischio Assoluto) €25.000.000,00

(Premio non soggetto ad imposte governative come da D.L. n 42 del 22/01/2004 e smi)

LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE/SCOPERTI

| Evento | Limiti in Euro | Franchigie in Euro |
|---|---|--------------------|
| Per ogni causa | €25.000.000,00 a Primo Rischio Assoluto | nessuna |
| Per ciascuna opera salvo quanto previsto all'art.16 per singole opere | €1.500.000,00 | Nessuna |
| Danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant'altro di analogo in occasione di furto | €30.000,00 per sinistro (opzione base) €50.000,00 per sinistro (opzione migliorativa) | Nessuna |
| Eventi atmosferici, sociopolitici e terrorismo | 100% della Somma Assicurata | nessuna |
| Onorari Periti | €50.000,00 per sinistro e anno (opzione base) €100.000,00 per sinistro e anno (opzione migliorativa) | Nessuna |
| Terremoto | 100% della somma Assicurata | €10.000,00 |
| Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 100% delle somma Assicurata | €10.000,00 |
| Spese rimozione macerie | €300.000,00 per sinistro (opzione base) €500.000,00 per sinistro (opzione migliorativa) | Nessuna |
| Tarli, tarme, termiti, parassiti, insetti, (clausola migliorativa) | €100.000,00 per sinistro e per anno | nessuna |

**SEZIONE B) - CONVENZIONE PRESTITI / LABORATORIO DI RESTAURO
GARANZIA DA CHiodO A CHiodO**

Questa Sezione può essere attivata, su richiesta, per assicurare:

- i beni assicurati del Comune di Mantova trasportati presso i Laboratori di restauro. L'assicurazione vale anche quando i beni siano in giacenza presso laboratori di restauro dove i beni stessi siano trasportati al fine di essere sottoposti ad eventuali lavori di restauro e manutenzione, nonché durante i trasporti di andata e ritorno da e verso i laboratori stessi. L'assicurazione per i beni descritti e valorizzati nei certificati allegati alla presente polizza inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto.
- i beni ricevuti in prestito da terzi. L'assicurazione per le opere descritte e valorizzate nei certificati allegati alla presente polizza inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico in caso di Mostre temporanee dei prestiti. L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato.

Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.

Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni subiti dai beni assicurati nell'esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati.

Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.

GARANZIA AD ATTIVAZIONE con preventiva notifica:

- **TRASPORTI E GIACENZA PRESSO LABORATORI DI RESTAURO IN ITALIA (fino ad una durata di mesi 6)** compreso il TRASPORTO IN ITALIA ANDATA E RITORNO
- **PER MOSTRE (fino ad una durata di mesi 6) E TRASPORTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO ITALIANO COMPRESA CITTA' DEL VATICANO E REPUBBLICA DI SAN MARINO** al termine di ciascuna annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio sulla base delle comunicazioni effettuate dal Contraente e delle tassazioni esplicitate in polizza

SOMME ASSICURATE A VALORE INTERO:

- A) Beni fino ad €.200.000,00
- B) Beni da €.200.00,01 ad €.1.000.000,00

Per somme assicurate superiori a quelle sopra indicate il tasso applicabile dovrà essere concordato tra le parti.

ELENCO OPERE ASSICURATE

su base di _____ (precisare se è richiesta copertura su base di stima accettata o di valore dichiarato)

MOSTRA _____

A maggior chiarimento, si precisa quanto segue:

Deprezzamento

La garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d'arte.

Dolo e colpa grave

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente e/o delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere ai sensi di Legge;
- dolo e/o colpa grave delle persone incaricate alla sorveglianza.

Variazioni climatiche

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

Scioperi, sommosse, atti di vandalismo

La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri ;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- atti vandalici e/o dolosi, boicottaggio o sabotaggio;
- da occupazione dello stabile.

SEZIONE TRASPORTI

Dalle Sedi dei Prestatori al _____ e ritorno.

Trasporto effettuato da _____

Il trasporto inizia non prima delle ore 24 del _____ e termina, dopo esposizione, entro il _____.

La garanzia è prestata a condizione che:

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- 5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione dei trasporti di oggetti collocati su veicoli imbarcati su traghetti ;
- 6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.

Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio. In tale caso non è operante la condizione - Rinuncia Rivalsa.

PATTI SPECIALI

In parziale deroga a quanto previsto dal punto 2) della Sezione Trasporti si precisa che viene accettato ogni tipo di imballaggio anche leggero ma gli imballi devono essere effettuati a "regola d'arte".

In deroga a quanto previsto al punto 3) della Sezione Trasporti si precisa che i trasporti possono essere effettuati da altri trasportatori (corriere, organizzatore, collaboratore/dipendente del Contraente, trasportatore professionale non specializzato, autore, proprietario), in tal caso la copertura assicurativa durante il trasporto e da ritenersi valida solo per i "rischi strada" e rischio di rapina con esclusione quindi del rischio furto; inoltre, si fa obbligo di sorveglianza continua ed ininterrotta del mezzo.

Art. 1 Assicurazione Rischi Guerra e mine sopra merci - Rischi assicurati

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono, durante il trasporto con qualsiasi veicolo, a causa di:

- a) guerra (anche non dichiarata), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l'esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- d) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;

Ai fini delle lett. b che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 3 Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione in caso di utilizzo di mezzo vettore

a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;

b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;

c) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;

- per «arrivo»:

- in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
- in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;

- per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. b che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

Art. 4 Cambiamenti di via o di destinazione

Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni su indicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti.

Durante i trasporti a mezzo autocarro la garanzia è prestata a condizione che:

1.1 valori trasportati fino a € 2.000.000,00 siano effettuati con automezzo con due autisti a bordo muniti di telefono cellulare;

1.2 valori trasportati da € 2.000.000,01 a € 10.000.000,00 siano effettuati con automezzo con due autisti a

bordo muniti di telefono cellulare di cui almeno uno dovrà garantire, durante le soste diurne, la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro; eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata o sistemi di allarme;

1.3 valori trasportati da € 10.000.000,01 a € 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare di cui almeno uno dovrà garantire, durante le soste diurne, la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro; eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata o sistemi di allarme.;

1.4 valori trasportati da € 30.000.000,01 e fino ad un massimo di € 50.000.000,00 siano effettuati con

automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare di cui almeno uno dovrà garantire, durante le soste diurne, la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro; eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata o sistemi di allarme. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo persone armate di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro;

le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura;

vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo o nelle immediate vicinanze dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto.

SEZIONE GIACENZA

All'interno dei locali ubicati in fabbricati costruiti e coperti di materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura del tetto.

La giacenza inizia non prima delle ore 24 del _____ e termina entro il _____

La garanzia Furto è prestata a condizione che:

1) ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate sia difesa - salvo patto contrario - **da almeno uno** dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;

a) le finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da valide inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni.

c) impianto d'allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo. L'impianto deve essere obbligatoriamente inserito anche durante le assenze temporanee. L'impianto d'allarme deve essere controllato, almeno una volta all'anno, da persona tecnicamente qualificata a verificarne l'efficienza e l'affidabilità.

I danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, verranno risarciti con una applicazione di uno scoperto del 20%.

2) In caso di esposizione al pubblico, non sia permesso ai visitatori di toccare, usare, spostare o maneggiare le opere assicurate.

La garanzia è estesa al:

Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra

La garanzia è estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al Prestatore nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile, dei vettori e/o degli imballatori, purché specializzati, degli installatori, dei depositari ed degli addetti alla sorveglianza, fatto salvo i casi di dolo e/o colpa grave, a condizione che il Prestatore vi rinunci egli stesso.

Assicurazione per conto del prestatore

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del Prestatore che, in qualità di Assicurato, tratterà direttamente la gestione del sinistro a termini delle condizioni di assicurazione. Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione a carico del Contraente.

Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, l'articolo "RISCHI ESCLUSI" s'intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Rischi esclusi dall'assicurazione - La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione e da maremoto;
- di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari € 10.000,00.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 100% della somma assicurata.

Inondazioni, alluvioni e allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Rischi esclusi dall'assicurazione - La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) a enti mobili all'aperto;
- c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a €10.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 100% della somma assicurata.

Esenzione imposte

L'Assicurato può dichiarare in sede di richiesta emissione certificato e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di interesse culturale e quindi soggetti alla disciplina del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e successive modificazioni e pertanto sono esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n.53.

Mancato pagamento del premio da parte dell'espositore

Qualora si verificasse il caso che l'espositore non avesse provveduto al pagamento del premio scaduto, il Prestatore per potere fruire della prestazione indennitaria in caso di sinistro avvenuto in periodo di sospensione dell'efficacia di valido contratto stipulato con la Compagnia d'assicurazioni, deve provvedere al pagamento del premio. Ricevuto il pagamento del premio, la Compagnia di Assicurazioni liquiderà al Prestatore l'indennizzo a termini di polizza, facendosi surrogare contestualmente ed espressamente in ogni diritto del Prestatore nei confronti dell'Espositore ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1201 del C.C. (surrogazione per volontà del creditore).

Analogamente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1201 del C.C. la Compagnia di assicurazioni, espressamente e contestualmente al pagamento del premio da parte del Prestatore, surroga lo stesso nei propri diritti nascenti dal contratto assicurativo nei confronti dell'Espositore.

TASSO LORDO DA CALCOLARE SUL VALORE DELLE OPERE ASSICURATE - FRAGILI E NON FRAGILI

SOMME ASSICURATE A VALORE INTERO:

| | |
|--|-------------------|
| A) fino ad €.200.000,00 | Tasso lordo 0,10% |
| | |
| B) da €.200.000,01 ad €.1.000.000,00 (durata 6 mesi) | Tasso lordo 0,08% |

PREMIO MINIMO PER CERTIFICATO: € 100,00

I premi afferenti i singoli certificati saranno pagati dalla Contraente in sede di regolazione al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Le differenze attive devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'